



Nuova IMU 2021 - Imposta Municipale Propria

Ai sensi del vigente Regolamento e sulla base della delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/12/2019 sono state approvate per l'anno 2021 le seguenti **ALIQUOTE**:

TIPOLOGIA DELL'IMMOBILE	Aliquota	Detrazioni/Note
ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE	ESENTI	ESENTI
ABITAZIONI PRINCIPALI NON LOCATE E DI PROPRIETA' DI ANZIANI CON RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI	ESENTI	ESENTI
ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO USO AD UN PARENTE IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO (GENITORI/FIGLI E VICEVERSA) RIDUZIONE 50% IMPONIBILE – SUL RESTANTE 50% SI APPLICA L'ALIQUOTA ORDINARIA - Il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; - Il comodante non deve possedere altri immobili (ad uso abitativo) in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza, (nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato) non classificata nelle categorie catastali di lusso A1, A8 e A9; - Il contratto di comodato deve essere registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato. Il possesso dei requisiti per godere della riduzione dovrà essere attestato mediante dichiarazione IMU e presentazione copia del contratto registrata. Sono esclusi comodati per abitazioni di lusso (cat. catastali A1, A8 e A9). Il comodato è possibile solo tra figli e genitori (1° grado).	ESENTE IL 50% DELL'IMPONIBILE SUL RESTANTE 50% DI IMPONIBILE SI APPLICA ALIQUOTA ORDINARIA DEL 10,6 PER MILLE	Per maggiori informazioni si prega di leggere l'informativa specifica per gli usi gratuiti
ABITAZIONE PRINCIPALE SOLO CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 E A/9 E PERTINENZE	6,0 PER MILLE	
IMMOBILI GRUPPO CATASTALE D CON ESCLUSIONE CAT. D/10	10,5 PER MILLE	
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA SIA IN CATEGORIA D/10 CHE IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA'	1,0 PER MILLE	
IMMOBILI IN LOCAZIONE CON CONTRATTO CONCORDATO L. 431/98 art. 2 comma 3 e art. 5 comma 1 e 2 (copia del contratto va presentata in Comune)	9,6 PER MILLE	<u>RIDUZIONE IMPOSTA DEL 25%</u>
AREE EDIFICABILI	10,0 PER MILLE	
ALTRI IMMOBILI	10,6 PER MILLE	
TERRENI AGRICOLI (*)	9 PER MILLE	
BENI MERCI	1 PER MILLE	

(*) I terreni agricoli non sono soggetti al pagamento IMU se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

SOGGETTO PASSIVO:

Sono soggetti passivi dell'imposta il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi anche se non residenti nel territorio dello stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario al 100%.

VERSAMENTI:

Il pagamento della nuova IMU avverrà in due rate scadenti:

- **Entro il 16 giugno 2021** rata di acconto, pari al 50% dell'imposta dovuta
- **Entro il 16 dicembre 2021** rata a saldo.

Il contribuente ha la facoltà di provvedere al versamento dell'imposta dovuta per il 2021 in **UNICA SOLUZIONE** entro il **16.06.2021**

Quando l'imposta dovuta non supera annualmente Euro 12,00 la stessa non è dovuta.

Codice Tributo e altri da utilizzare su modello F24:

E L	Sezione	H117	Codice Ente
3912	Abitazione principale e pertinenza (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	3913	Fabbricati rurali e strumentali
3914	Terreni	3916	Aree Fabbricabili
3918	Altri fabbricati	3925	Fabbricati D – Quota Stato
3930	Fabbricati D – Quota Comune		

PER INFORMAZIONI E PRECISAZIONI VISITARE IL SITO ISTITUZIONALE www.comunequartodaltino.ve.it OPPURE CONTATTARE :

COMUNE QUARTO D'ALTINO - UFFICIO TRIBUTI –

TEL. 0422/826206 – E.MAIL : tributi@comunequartodaltino.it –